

ALLEGATO "A" AL REP. 109.168/29.230

**STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

TITOLO I

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 1332 del codice civile, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, per brevità in seguito denominata "Fondazione".

2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Reggio Emilia, dei Sostenitori e dei Partecipanti.

3. La Fondazione, che svolge in via principale, ma non esclusiva, la propria attività nella città di Reggio Emilia, ha sede in Reggio nell'Emilia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, negli Uffici messi a disposizione dal Comune di Reggio Emilia ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.

4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

5. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, del logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 - Scopo istituzionale

1. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Reggio Emilia, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale.

2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate a:

a. la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;

b. la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;

c. la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile, dilettantistico ed a quello paralimpico, attraverso eventi sportivi fina-

lizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;

- d. il coordinamento e la promozione delle attività del tempo libero legate all'associazionismo sociale;
- e. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;
- f. la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.
- g. la promozione dell'esercizio di attività sportive, in specifico la formazione, la preparazione e la gestione di promozione sportiva, l'organizzazione di squadre, tornei, gare e manifestazioni che consentono lo sviluppo dell'oggetto sociale; ogni attività sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva, anche in riguardo a rapporti di consulenza con altri soggetti del movimento sportivo;
- h. la raccolta di dati, informazioni e quant'altro necessari allo sviluppo della cultura sportiva attraverso la diffusione di pubblicazioni e attività di informazione con ogni mezzo.
- i. la stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- j. la promozione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- k. l'erogazione di premi e borse di studio;
- l. lo svolgimento di attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- m. lo svolgimento in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- n. la partecipazione a bandi pubblici per la raccolta di fondi o contributi da chiunque erogati;
- o. lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello Sport e delle attività del tempo libero legate all'associazionismo sociale, tra cui partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva e dell'associazionismo sociale nella città di Reggio Emilia.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà

tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia;
- b. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;
- c. instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;
- d. partecipare ad associazioni, Enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
- f. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- g. effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie.
- h. la promozione dell'esercizio di attività sportive o legate all'associazionismo sociale, in specifico la formazione, la preparazione e la gestione di promozione sportiva, l'organizzazione di squadre, tornei, gare ed eventi che consentano lo sviluppo dell'oggetto sociale, nonché di attività del tempo libero a rilevanza sociale;
- i. ogni attività sociale e culturale tesa alla crescita della pratica motoria e sportiva, anche in riguardo a rapporti di consulenza con altri soggetti del movimento sportivo o associazionistico.
- j. La raccolta di dati, informazioni e quant'altro necessari allo sviluppo della cultura sportiva attraverso la diffusione di pubblicazioni e attività di informazione con ogni mezzo.

Art. 4 - Funzioni

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente art. 2, co 1, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari dei Sostenitori e Partecipanti e delle risorse conferite da questi o da terzi, oltrechè del Fondatore originario.

2. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive o a rilevanza sociale, oltrechè di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi.

3. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con Enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.

4. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Ai fini dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici, sussidi, ausilii ed ogni altro provvedimento di concessione di utilità o vantaggi economici o economicamente valutabili in genere, a sostegno di persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti, anche privi di personalità giuridica, tanto se trattasi di soci che di terzi beneficiari la Fondazione provvede nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, co. 2 della legge 241/1990 e s.m.i. e delle relative conseguenti disposizioni regolamentari.

Art. 5 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 Cod. Civ. e della normativa vigente.

TITOLO II

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 6 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da

- a. il Fondo patrimoniale, comprensivo del Fondo di dotazione
- b. il Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.

Art. 7 - Fondo patrimoniale

1. Il Fondo patrimoniale è costituito da:

- a. il fondo di dotazione, formato dal conferimento in denaro di Euro 100.000,00 da parte del Fondatore originario, di cui una parte costituiti in "Fondo vincolato", da destinarsi ai fini di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi creditori, di ammontare pari alla somma a tal fine richiesta dall'organo tutorio. Il "Fondo vincolato" è indisponibile,

mentre i relativi frutti potranno essere gestionalmente impegnati nel perseguimento dello scopo della Fondazione;

b. eredità, donazioni e legati;

c. beni mobili non di consumo o deperibili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

d. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;

e. contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;

f. parte di rendite o ricavi non utilizzata a fini gestionali, che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incremento del fondo patrimoniale;

g. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a fondo patrimoniale.

2. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso Enti ed organismi pubblici e privati.

3. I conferimenti, i contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

4. Non costituiscono parimenti incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.

5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

6. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri secondo modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 8 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

c. dalle somme versate dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;

d. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;

e. dai conferimenti e contributi in qualsiasi forma erogati dai Sostenitori e Partecipanti a qualsiasi titolo;

f. dai proventi e dalle rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, quali l'amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale, a società di persone e/o di capitali, ecc...

2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale o ad essa accessoria.

Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 10 - Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre, anche se è ammessa la possibilità di stabilire che l'esercizio sia corrispondente ai calendari delle stagioni sportive.

2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, in ragione delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Il Bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Gestione, di norma, entro la fine dell'esercizio precedente. Laddove necessario, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla base dei dati e delle informazioni nello stesso contenute, si prevede che possano essere apportati eventuali correttivi al bilancio preventivo, nonché alla programmazione triennale. Nei casi suddetti, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, il Consiglio di Gestione provvederà a dare definitiva validazione ed approvazione al Bilancio preventivo ed al programma triennale. In caso di par-

ticolari esigenze o necessità l'approvazione del bilancio

preventivo potrà slittare non oltre il 60° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente.

4. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Gestione entro quattro mesi e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla fine dell'esercizio, compatibilmente con la definizione delle voci contabili attinenti ai rapporti col Fondatore originario.

5. Immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione, il Bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati dalle relative note integrativa ed informative, vengono inviati ai membri dell'Assemblea, affinché esprimano il proprio parere e formulino eventuali osservazioni. Qualora i membri dell'Assemblea non emettano parere contrario nei 10 (dieci) giorni successivi l'approvazione, il Bilancio si intenderà valutato con parere favorevole e definitivamente approvato. In caso contrario entro e non oltre i 15 giorni successivi dovrà essere convocato il Consiglio di Gestione per valutare eventuali correttivi ed approvare definitivamente il Bilancio.

6. Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo, una volta approvati definitivamente, devono essere poi trasmessi ai Sostenitori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione sociale.

7. In particolare poi ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla Direzione Generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati delle relative Note integrativa ed informativa, oltreché ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 11 - Responsabilità patrimoniale

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo o adeguate garanzie poste da soci o terzi.

3. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli Enti o alle società rappresentati nel Consiglio di Gestione.

TITOLO III

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

CAPO I - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 12 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a. Fondatori originari;
 - b. Sostenitori;
 - c. Partecipanti istituzionali;
 - d. Partecipanti;
 - e. Partecipanti a progetti speciali.

Art. 13 - Fondatori originari e Sostenitori

1. E' Fondatore originario della Fondazione il Comune di Reggio Emilia.
2. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli Enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.
3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto minimo annuale da versarsi per almeno un triennio e definito dal Consiglio di Gestione.

Art. 14 - Partecipanti istituzionali

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I. e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante elaborazione delle proposte relative alle politiche sportive della Fondazione, di cui il Consiglio di Gestione si renderà interprete.
2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.
4. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura dal momento dell'accettazione della richiesta di partecipazione fino a quello del recesso, da comunicarsi secondo le modalità di cui all'art. 33.
5. Relativamente ai Partecipanti Istituzionali le adesioni già manifestate alla data di approvazione della presente modifica di Statuto debbono considerarsi come valide anche successivamente, senza la necessità che venga ripresentata nuova istanza di adesione.

Art. 15 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli Enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.

2. I Partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività, rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

3. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.

5. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

6. Possono essere Partecipanti anche il Fondatore e i Sostenitori di cui all'art. 13; in tal caso è per loro escluso il diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea di cui all'art. 27.

Art. 16 - Partecipanti a progetti speciali

1. Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con servizi o un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione.

2. Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità.

3. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti a progetti speciali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri.

4. Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" anche i soggetti di cui al comma 1, che aderiscano a specifica richiesta di partecipazione, inoltrata dalla Fondazione a seguito di delibera del Consiglio di Gestione, nei modi da

questo indicati.

5. In ogni caso i "Partecipanti a progetti speciali" devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 17 - Partecipanti esteri

1. Possono essere nominati Partecipanti ovvero ancora Partecipanti a progetti speciali anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti pubblici o privati o altre istituzioni di nazionalità estera, purché ne facciano richiesta o aderiscano a specifica richiesta di partecipazione, inoltrata dalla Fondazione.

Art. 18 - Adesione alla Fondazione

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori e dei Partecipanti.

2. Compete, altresì, al Consiglio di Gestione la tenuta del libro dei Sostenitori e dei Partecipanti.

3. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al Patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.

4. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.

5. La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione dei beni conferiti o delle prestazioni erogate.

Art. 19 - Prerogative di Sostenitori e Partecipanti

1. Sostenitori e Partecipanti possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Gestione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.

2. La qualifica Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dall'art. 25, co. 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'art. 27.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 20 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Gestione;
- c. l'Assemblea di Partecipazione;
- d. il Comitato di Indirizzo e Controllo

2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.

3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 21.

4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, co. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e successive modifiche;
- c. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;
- d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
- e. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.

5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

6. Il componente il Consiglio deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto ed opera immediatamente. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.

8. I componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli Enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della

validità della costituzione dell'organo.

9. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, le cariche di componente dell'Assemblea, del Consiglio di Gestione e del Comitato di Indirizzo e Controllo risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi il soggetto designato deve operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.

10. Gli Amministratori e i consiglieri degli Enti locali possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea, ma non quella di membro del Consiglio di Gestione o del Comitato di Indirizzo e Controllo.

Art. 21 - Cessazione dalle cariche

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione, dell'Assemblea o del Comitato di Indirizzo e Controllo cessa per:

- a. Morte;
- b. Decadenza;
- c. Dimissioni;
- d. Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.

2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Comune di Reggio Emilia, il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.

3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Sostenitori, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia titolo, secondo quanto disposto dall'art. 23, co. 2, lett. c). Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.

4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dall'Assemblea, l'Assemblea si riunisce per la nomina del successore entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.

5. Nel caso di cessazione di un membro del Comitato di Indirizzo e Controllo, il Presidente invita l'ente in esso rappresentato alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato di Indirizzo e Controllo.

6. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art. - 22 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a. nomina il Vice-Presidente;
- b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, salva la possibilità di delega al Direttore per gli atti di sua competenza.
- c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- e. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
- f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g. sottopone al Consiglio di Gestione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- h. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 23 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.

2. Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri con rappresentanza di entrambi i sessi e nominati:

- a. quanto a tre, compreso il Presidente della Fondazione, dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, di cui uno almeno di sesso femminile;
- b. quanto a uno dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 27;
- c. quanto a uno dai Sostenitori, individuato in chi abbia effettuato il maggiore dei conferimenti in denaro di cui all'art. 13, co. 3, ovvero, in caso di parità di conferimento, da chi per primo abbia proposto domanda di adesione alla Fondazione. Nel caso di adesione successiva, solo ove il nuovo Sostenitore conferisca una somma maggiore di quella confe-

rita o promessa da chi è presente in Consiglio per un valore pari almeno a 1.000 euro, subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento. E' sempre ammessa la rinuncia. Se e fintanto che nessuno abbia promesso od effettuato il versamento della quota di partecipazione monetaria minima richiesta per diventare Sostenitore, il seggio spettante ai Sostenitori sarà temporaneamente occupato da un rappresentante dei Partecipanti istituzionali, eletto dai medesimi. Nel caso in cui la prestazione dell'eventuale Sostenitore venga conferita in un momento successivo al quello stabilito all'interno dell'apposita "manifestazione di interesse" ed il posto sia già occupato dal rappresentante Istituzionale, il rappresentante del Sostenitore subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento.

d. i membri di nomina comunale sono membri necessari per il funzionamento della Fondazione, mentre non lo sono quelli nominati dagli altri soggetti.

3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione nello svolgimento dei compiti statutariamente previsti operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate. L'ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Gestione non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione.

4. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Sindaco designa i tre componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia e all'interno di questi nomina il Presidente.

5. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.

6. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza il Consiglio di Gestione approverà l'apposita "Manifestazione d'interesse per la partecipazione alla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia".

7. Il Presidente e i componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono comunque in carica per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

8. I componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati.

9. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'art. 21, co. 2, 3, 4 e 5.

10. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

11. I componenti del Consiglio di Gestione durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente o Organo che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della recezione della relativa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della recezione della relativa comunicazione dell'atto di revoca al Vicepresidente. La comunicazione deve avvenire in forma scritta, mediante lettera o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di revoca del membro nominato dall'Assemblea, la revoca decorre dal momento della relativa deliberazione assembleare.

12. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente provvede a richiedere al Sostenitore o Partecipante di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art. 24 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione ha le seguenti attribuzioni:

a. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Presidente o al Direttore l'attuazione secondo le rispettive competenze;

b. approvare eventuali proposte di modifiche statutarie, per sottoporle successivamente all'approvazione dei competenti organi Comunali;

c. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione, approvando secondo le procedure previste le nomine dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei membri del Comitato di Indirizzo e Controllo;

d. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 10, proposti dal Presidente e redatti a cura del Direttore;

e. approvare e modificare i Regolamenti;

f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, salvo quanto previsto dall'art. 20, co. 3, lett.h);

g. deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso relati-

ve agli impianti, da comunicare previamente al Comune;

h. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo a carico dei Partecipanti e Sostenitori per divenire associati alla Fondazione;

i. nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;

j. istituire eventuali Commissioni Scientifiche anche a sostegno dell'attività del Comitato di Indirizzo e Controllo;

k. deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;

l. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;

m. esercitare in genere ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

Art. 25 - Insediamento del Consiglio di Gestione

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Presidente iscrive all'ordine del Giorno l'approvazione di apposita "Manifestazione d'interesse per la partecipazione alla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia". In base alle domande pervenute, in apposita seduta il Consiglio di Gestione delibera l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei Sostenitori e dei Partecipanti e, sulla base dei criteri di cui all'art. 21, co. 2, lett. c) e già in quella seduta, nomina il rappresentante dei Sostenitori.

2. In seguito a ciò il Presidente convoca in apposita Assemblea, con invito diramato a mezzo Raccomandata A.R. almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, i Partecipanti, i Partecipanti Istituzionali e gli eventuali Partecipanti a progetti speciali, affinché provvedano alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di Gestione.

3. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita nei modi stabiliti dal successivo art. 27.

4. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione. Gli eventuali Partecipanti a progetti speciali e Partecipanti esteri non hanno diritto di elettorato passivo, ma solo attivo.

5. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente, anche estraneo all'Assemblea medesima, destinato a far parte del Consiglio di Gestione sulla base del principio "una testa-un voto". Ove venga eletto un membro dell'Assemblea, questi, se accetta l'elezione in Consiglio di Gestione, è tenuto a dimettersi da membro dell'Assemblea.

6. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l'avvenuto insediamento dei

soli componenti nominati dal Comune di Reggio Emilia.

Art. 26 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Gestione é convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica scelto all'atto della nomina.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.

6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.

7. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.

8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

9. Delle adunanze del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

10. Il verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Gestione al termine di ogni seduta ed approvato nella seduta successiva.

11. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione in qualità di Segretario verbalizzante, ma senza diritto di voto.

12. Alle riunioni del Consiglio di Gestione, possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, dietro autorizzazione o invito del Presidente.

13. I componenti il Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

14. Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.

15. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice. La delega vale ai fini del quorum di cui al precedente comma 6.

Art. 27 - Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti, dai Partecipanti istituzionali, dai Partecipanti a progetti speciali e dagli eventuali Partecipanti esteri e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. Ai fini della nomina dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione, i Partecipanti istituzionali, i Partecipanti a progetti speciali e gli eventuali Partecipanti esteri hanno diritto all'elettorato attivo, ma non a quello passivo.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea in qualità di Segretario verbalizzante, ma senza diritto di voto.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio scelto dai componenti all'atto dell'adesione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione.

6. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti o uno dei componenti il Consiglio di Gestione.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

8. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione.

9. Tutti i Partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

10. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o un proprio sostituto all'interno della stesso Ente o

Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.

11. Il Presidente ed i componenti dell'Assemblea operano gratuitamente.

12. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

13. I membri del Consiglio di Gestione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 28 - Comitato di Indirizzo e Controllo

1. Il Comitato di Indirizzo e Controllo svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma di attività della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere. In particolare ha il compito di fornire al Consiglio di Gestione indirizzi per la individuazione delle linee fondamentali delle politiche sportive della Fondazione. Ciò avviene attraverso la produzione di elaborati, formalizzati nei verbali di riunione, che conterranno la sintesi e le proposte del Comitato e saranno indirizzate al Consiglio di Gestione per i provvedimenti conseguenti.

2. In particolare il Comitato di Indirizzo e Controllo:

A. provvede con atti di indirizzo alla segnalazione delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, secondo criteri di programmazione e con valenza anche pluriennale, in relazione tra il resto alla verifica dei risultati;

B. segnala al Consiglio di Gestione i provvedimenti di cui ritenga opportuna l'adozione, al fine del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività;

C. sorveglia il funzionamento della Fondazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa;

D. esprime un parere circa:

a. la costituzione di eventuali Commissioni tecniche e scientifiche consultive, sia occasionali che permanenti e la nomina dei loro membri;

b. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie di natura strutturale;

c. l'ammontare e la natura delle prestazioni che dovranno essere conferite dagli associati per aderire alla Fondazione;

d. i principi generali per l'assegnazione degli impianti in concessione nel rispetto delle norme stabilite in materia;

e. i principi generali per la definizione dei criteri validi per assegnazione dei contributi relativi ad eventi, attività e manifestazioni nel rispetto delle norme stabilite in mate-

ria;

f. proposte di regolamento;

g. attività di ricerca, raccolta dati, loro elaborazione e pubblicazione riguardante i diversi ambiti in cui la Fondazione opera;

h. attività di formazione a favore degli associati.

3. Al comitato è altresì assegnato il compito di vigilare sulla conformità allo Statuto ed al pubblico interesse, nonchè sulla coerenza dell'azione della Fondazione rispetto alle finalità e ai principi d'azione da essa individuati. In particolare, il Comitato svolge una funzione di garanzia relativamente all'impiego delle risorse della Fondazione. Al Comitato sarà in ogni caso attribuito il potere di riferire e di appellarsi al Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

4. Il Comitato di Indirizzo e Controllo è composto dai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali nella misura di un membro ciascuno, indicati rispettivamente dal C.O.N.I., dal C.S.I. e dall' U.I.S.P..

5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta lo richieda almeno uno dei suoi componenti. La convocazione è estesa anche all'Assessore competente del Comune di Reggio Emilia, che vi potrà partecipare con diritto di parola, ma - al pari del Presidente - senza diritto di voto, secondo quanto disposto al successivo co. 13.

6. Il Comitato mediante scrutinio segreto nella prima riunione nomina un Vicepresidente.

7. Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo in qualità di Segretario verbalizzante, ma senza diritto di voto.

8. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo potranno essere volta per volta chiamate a partecipare persone scelte per competenze nel campo dell'attività e della gestione di enti e istituzioni sportive, culturali, sociali ed economiche.

9. L'avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne faccia le veci, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità anche telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Comitato e di quanti hanno titolo per parteciparvi.

10. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Comitato; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano del Comitato. Si intende per Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato ed in caso di prima

nomina o di nomina contemporanea, il più anziano di età.

11. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

12. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le votazioni si procede a voto palese.

13. Il Presidente, in quanto presiede anche il Consiglio di Gestione, non esprime voto all'interno del Comitato di Indirizzo e Controllo.

14. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere anziano.

15. Alle riunioni possono essere volta per volta invitate a partecipare, senza diritto di voto, persone particolarmente qualificate, nominate dal Presidente, su richiesta e indicazione degli Enti medesimi, nei settori in cui il Comitato si trova ad operare, nonché i membri del Consiglio di Gestione, su invito del Presidente.

16. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Direttore.

17. Il verbale di ogni seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo deve essere trasmesso, al più presto, dal Direttore al Consiglio di Gestione, affinché prenda atto dei contenuti e, nei limiti delle compatibilità di bilancio, decida di conformarsi e dare esecuzione alle direttive impartite.

18. Il Presidente ed i membri del Comitato di Indirizzo e Controllo operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate. L'ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Comitato di Indirizzo e Controllo non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Comitato di Indirizzo e Controllo, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Comitato.

CAPO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 29 - Criteri di gestione e dotazione organica

1. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio. A tal fine essa è fornita di una propria dotazione organica di personale, la cui consistenza e composizione è deliberata dal Consiglio di Gestione ed al cui vertice è posto il Direttore.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 24, comma 1, lett. j).

3. Ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le dispo-

sizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata.

4. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:

a. partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione;

b. sovrintendenza e organizzazione delle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle competenze gestionali di cui al comma precedente, oltre a quelle eventualmente assegnategli dal Consiglio di Gestione;

c. predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione delle proposte di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;

d. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;

e. attuazione delle decisioni deliberate dal Consiglio di Gestione per ciò che attiene alle sue competenze gestionali ed esecuzione, nell'ambito di sua competenza, degli atti del Presidente;

f. direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore in nome e per conto del Consiglio di Gestione, nel rispetto delle normative di legge provvede entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione, all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e degli eventuali contratti di prestazione d'opera, anche professionale;

g. tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;

h. esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto;

i. esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Gestione con provvedimenti ad hoc.

5. Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, di cui al comma 1 del presente articolo, che costituisce la dotazione organica della Fondazione, oltreché di eventuali servizi acquisiti o collaborazioni esterne, nel rispetto delle norme stabilite in materia.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore è sostituito da un funzionario indicato dal Consiglio di Gestione.

7. Relativamente al resto del personale anch'esso è assunto

in base alle necessità della Fondazione su proposta del Direttore a seguito di deliberazione del Consiglio di Gestione, che ne fissa pure durata, tipo di incarico, inquadramento e compenso nel rispetto della normativa dettata in materia.

8. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai contratti aziendali stipulati tra la Fondazione e le rappresentanze dei lavoratori.

Art. 30 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone giuridiche e/o fisiche, che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Clausola Arbitrale

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 32 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni del Comune di Reggio Emilia ad attività od Enti, con finalità analoghe, nel campo dell'educazione sportiva.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 33 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Sostenitori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.

2. In particolare, i Sostenitori e i Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.

3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.

4. In particolare, i Sostenitori o i Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse

approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.

5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.

Art. 34 - Esclusione

1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti e dei Partecipanti a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- c. inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

2. I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione con maggioranza assoluta dei membri solo se si rendano responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione.

3. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 35 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 36 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero senza bisogno che siano costituiti nella composizione massima determinata nel presente Statuto.

2. Il Presidente della Fondazione e gli altri 2 (due) componenti di nomina comunale saranno nominati insieme ed il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati dal Comune di Reggio Emilia.

3. I rappresentanti dei Sostenitori e dei Partecipanti in carica al momento dell'approvazione della presente modifica statutaria cessano dalla loro funzione al termine della fase procedurale necessaria per la nomina dei loro successori a

seguito dell'apposita "Manifestazione d'interesse per la partecipazione alla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia".

Firmato Arati Anzio

Firmato Luigi Zanichelli notaio